


Mensile di attualità,

informazione e cultura

della Casa Circondariale di Lodi

Anno VII - Numero 5 - Dicembre 2010



L'ORDINAMENTO PRESCRIVE CHE AL DETENUTO SIA, SE POSSIBILE, ASSICURATA UN'OCCUPAZIONE

# Dentro il carcere un'occasione per educare attraverso il lavoro

L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.

È obbligatorio. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'ente Regione al fine di istituire all'interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.

È remunerato. Il compenso è calcolato in base alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit., art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.).

All'interno degli istituti di pena l'amministrazione allestisce officine e lavorazioni per la realizzazione di mobili, oggetti e suppellettili necessari al fabbisogno degli istituti penitenziari. Per aumentare le possibilità di occupazione in attività qualificate e spendibili nel mondo libero, l'Amministrazione offre inoltre in comodato d'uso gratuito i locali e, ove possibile, i macchinari per le lavorazioni, a imprese o cooperative che in questo modo realizzano le loro attività produttive (o almeno una parte di esse) assumendo detenuti. Per quanto riguarda i detenuti che lavorano non alle dipendenze dell'Amministrazione, anche per i positivi effetti della legge 22 giugno 2000, n. 193, si contavano 1798 persone al



*Possono essere avviati rapporti con aziende pubbliche o private*



30 giugno 2009, con un piccolo incremento rispetto ai 1780 registrati al 30 giugno 2008. Qui il solo mantenimento dell'occupazione va salutato come un successo, poiché si tratta di imprese che operano sul mercato generale, e dunque risentono dell'infelice congiuntura economica mondiale. Il successo, in termini di concreti risultati, dei benefici fiscali e previdenziali costituisce la prima evidenza da cui muovere.

Si può immaginare che migliori procedimenti e più ampie deleghe ad organi con competenze tecniche, come oggi Italia Lavoro, e ad associazioni ad hoc riducano la pesantezza. Circa il carattere di stretta legalità, esso non può certo essere derogato; già discuterne è quasi una profanazione, ma siamo indotti a parlarne dalla situazione reale del lavoro nello Stato italiano, ed ormai non solo in alcune porzioni del territorio nazionale.

La ragion massima di tale legalità del rapporto sta però non tanto nella garanzia per il lavoratore, in termini soprattutto retributivi, ma nel carattere educativo che durante l'esecuzione della pena il lavoro assume: non credo necessario attardarmi su tale esigenza del lavoro di una persona che si è posta in opposizione al consorzio civile.

Legalità però non coincide con il mantenimento dell'impostazione storica degli anni 70 che ancora grava sull'ordinamento penitenziario. Perché lo scrupolo di legalità non mortifichi la dedizione dei funzionari e dei volontari, aggiungendo peso a peso e impedimento legale a impedimento economico, rapidi interventi di modifica normativa sono ormai indifferibili. Anch'io ho avuto una breve esperienza di lavoro in carcere. È durata un mese e mi è stato assegnato l'incarico di "scopino" (addetto alle pulizie di sezione). Questa mia esperienza personale - seppur breve - mi permette di dire che la possibilità di lavorare in carcere aiuta i detenuti ad affrontare la detenzione con una visuale di riscatto per il futuro.

Mimmo

DALLA FINE DELL'OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI IL LAVORO CARCERARIO SI È EVOLUTO

## Dalle campagne alle fabbriche: il difficile cammino dei detenuti

In Italia la lenta evoluzione verso la società industriale fa sì che ancora alla fine dell'800 l'impiego prioritario dei condannati sia nel settore agricolo. In questo periodo, i servizi domestici sono affidati a pochi detenuti particolarmente meritevoli e l'occupazione del lavoro all'aperto rimane ampiamente diffusa e, addirittura, ritenuta particolarmente rieducativa e "piacevole" per il contatto costante con la natura. La manodopera carceraria in altri settori produttivi è oggetto di una vivace polemica - come si evidenzia nelle relazioni pubblicate nella *Rivista di Disciplina Carceraria* di fine 800 e inizio secolo - che vede contrapposti l'Amministrazione penitenziaria e il mondo produttivo libero che non accetta i prezzi dei manufatti carcerari impraticabili per l'industria. D'altro canto, le lavorazioni carcerarie costituiscono per l'Amministrazione penitenziaria esperienza rieducativa ed obbligo moralizzatore, nonché un modo per rimborsare le spese sostenute dallo Stato (anche perché la "gratificazione" data ai detenuti per il loro lavoro rimane a questi ultimi solo nella misura dai 3 ai 6 decimi, a seconda della loro posizione giuridica). Su questi punti l'Amministrazione penitenziaria non indietreggerà mai, salvo, tuttavia, mediare in merito alla quantificazione del salario, moda-

lità di gestione e, per molto tempo, propensione al lavoro agricolo rispetto a quello artigiano o industriale.

### ■ L'INDUSTRIA DIETRO LE MURA

È nel testo dell'art. 131 del Regolamento Penitenziario del 1931 che si comincia a parlare di "laboratori" e di celle con elenchi delle dotazioni di utensili e di macchine: è il primo segno del diffondersi di lavorazioni industriali. Nelle relazioni pubblicate in questi anni, si articolano sempre più i temi, innestati sull'obbligatorietà del lavoro, di attività qualificanti a livello di formazione professionale che aiuti il reinserimento nella società. Il diffondersi di macchine nelle lavorazioni intramurarie agevola l'occupazione dei detenuti che devono scontare pene brevi e che, quindi, sarebbero impossibilitati a ricevere una lunga formazione. In questo periodo, il concetto di "gratificazione" è sostituito da "remunerazione" che può essere anche oggetto di reclamo davanti alla magistratura. Il riconoscimento di una "funzione sociale" per il lavoro dei detenuti fa sì che questi siano assicurati contro gli infortuni e la tubercolosi (art. 123). Negli anni '50 si assiste al graduale abbandono delle attività agricole e di bonifica tanto che ormai è evidente per il ministro Reale - che nel '59 partecipa alla Mostra del

Lavoro Carcerario di Verona - l'opportunità di coesistenza di tutti i tipi di lavorazione (agricola, artigianale, industriale) e si affronta apertamente il tema della finalità formativa del lavoro in termini tali che questa ormai sopravanza lo scopo lucrativo. Il rapporto di lavoro tra detenuti e Amministrazione penitenziaria rimane comunque un rapporto di diritto pubblico ove il compenso al lavoratore non assume ancora le connotazioni di retribuzione.

Bisogna arrivare alla legge n° 354 del 1975 perché si configuri un diritto alla remunerazione (equivalente ai 2/3 del trattamento economico definito nei contratti collettivi) in un quadro normativo che definisce il lavoro come strumento del trattamento rieducativo e scevro da afflittività, dato ormai pienamente acquisito nel regolamento penitenziario del 2000.

### ■ I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione al lavoro, nei testi normativi del 1891, pur considerando l'auspicabile per un migliore rendimento valutare le abitudini del soggetto, gli eventuali impieghi precedenti e durata della pena, si lascia alla Direzione un assoluto potere di scelta. I detenuti non possono ricevere commissioni di lavoro dall'esterno, per salvaguardare le finalità dell'emenda sotto la co-

stante direzione e vigilanza di chi dirige lo stabilimento.

Ciò viene riconfermato nel 1931, quando il legislatore afferma il potere del Direttore che assegnando il detenuto al lavoro, estrinseca il carattere penale di tale obbligo e lo vincola ai limiti dell'organizzazione dell'Istituto. Negli anni '50, il ministro Reale sottolinea l'importanza che rivestono le attitudini individuali ai fini dell'attività rieducativa, perché il soggetto si impegna maggiormente nello svolgere attività a lui "gradite".

È con la legge del 1975 che compaiono i primi segni tangibili della volontà di riflettere i canoni del collocamento lavorativo nella società libera con riferimento all'anzianità di disoccupazione e ai carichi familiari (vedi il disposto dell'art. 20).

Il ponte gettato tra realtà carceraria e l'esterno trova nuovi pilastri anche nel collegamento tra carcere e realtà imprenditoriale nel duplice senso di ingresso dei detenuti nelle imprese esterne (vedi il testo dell'art. 21) e delle imprese nel-

Alla fine dell'Ottocento l'impiego prioritario dei condannati era nel settore agricolo; solo nella metà degli anni Trenta si è cominciato a parlare di "laboratori" e di celle dotate di macchinari e utensili; dagli anni Settanta la disciplina del lavoro dei detenuti è divenuta più articolata

le carceri senza tentazioni di sfruttamento. Tale tendenza trova conferma nel Nuovo Regolamento del 2000 che evidenzia la possibilità di una gestione "diretta" in quanto le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private (art. 47) nonché tramite convenzioni con cooperative sociali. Nel Luglio 2000, la legge n° 193 cosiddetta Smuraglia tenderà a facilitarne l'applicazione.

### ■ I SOLDI DEI DETENUTI

Attualmente i detenuti possono spendere il denaro, depositato in appositi conti correnti interni, entro i limiti dettati dalla vigente normativa che indica i seguenti importi:

- per gli acquisti e la corrispondenza la misura massima mensile è di 423,49 euro; il limite settimanale è di 105,87 euro; le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all'assistenza dei bambini con loro ristretti;
  - per gli invii ai familiari il limite mensile è di 180,75 euro, salvo si tratti di redditi derivanti da lavoro; le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all'assistenza dei bambini con loro ristretti.
- I detenuti sono tenuti a risarcire i danni eventualmente arrecati ai beni dell'Amministrazione.